

Il Sole 24 Ore

Sabato 23 Gennaio 2010 - N. 22

Semplificazioni. Il ministro precisa la portata delle norme taglialeggi per ingegneri e architetti

Calderoli rassicura i tecnici

Regolamenti ancora validi - In Senato correzione di garanzia

**Maria Carla De Cesari
Federica Micardi**
ROMA

Il ministro della Semplificazione Roberto Calderoli rassicura: «Non abbiamo abrogato nessuna norma a fondamento delle professioni di ingegnere e architetto».

Dopo la segnalazione del Sole 24 Ore di ieri sul mancato inserimento del regio decreto 2537 del 1925 nell'elenco degli atti normativi da salvare, il ministro tranquillizza le professioni e spiega il metodo seguito

LE REAZIONI

Soddisfazione dalle categorie che insistono però per un intervento che elimini qualsiasi interpretazione sfavorevole

TRASPARENZA

Da febbraio sarà disponibile la banca dati online che censisce tutta la normativa per numero e parola chiave

nell'azione di pulizia legislativa. «Il regio decreto 2537 ha natura di regolamento attuativo della legge 1395 del 1923, che è stata ricompresa nell'elenco delle norme da mantenere in vita. Dunque, a cascata, il regolamento continua a essere in vigore». Ecco perché per il ministro della Semplificazione non è necessario ricomprendere nell'elenco degli atti meritevoli di essere conservati (contenuto nel decreto legislativo 179/2009) il regio decreto 2537.

Il decreto legislativo 179 ha selezionato 2.375 provvedimenti normativi da salvare, di cui 1.187 sono stati approvati prima del 1951. «L'operazione taglia-leggi è molto comples-

sa ed errori - ammette il ministro - sono possibili. Nel caso di ingegneri e architetti, però, la verifica effettuata ci fa stare tranquilli».

La lista del decreto legislativo enumera tuttavia anche regi decreti che, a differenza di quello del 1925 su ingegneri e architetti, sono stati confermati in vita in modo esplicito. Per esempio, il regio decreto 37 del 1934 relativo agli avvocati: ma in questo caso la rubrica parla - fa notare il ministro - di «norme integrative e di attuazione». Dunque il regolamento assume il carattere di fonte primaria e perciò meritevole di esplicita conferma.

«Abbiamo passato al setaccio - dice il ministro Calderoli - 435 mila norme, abbiamo dovuto consultare "Gazzette Ufficiali" vecchie di cent'anni e più, visto che alcuni provvedimenti erano addirittura preunitari. È stato un lavoro enorme che ha richiesto più di un anno. Proprio la complessità dell'opera ci ha consigliato di procedere con prudenza: abbiamo previsto un periodo cuscinetto che scade il 31 dicembre per cautelarci da errori».

Al termine di quest'opera di ripulitura, spiega Calderoli, «avremo un censimento completo delle leggi. Su questa base stiamo preparando una banca dati gratuita, accessibile a tutti i cittadini, probabilmente da febbraio. La consultazione potrà avvenire non solo attraverso gli estremi dell'atto, ma anche per argomento».

Le rassicurazioni di Calderoli sull'integrità dei fondamenti giuridici delle professioni di ingegneri e architetti, in particolare sul regio decreto 2537, sono state accolte con «soddisfazione» dai presidenti dei Consigli nazionali, Massimo Gallione (architetti) e Giovanni Rolando (ingegneri), che in serata hanno diffuso un comuni-

cato congiunto.

«La questione sollevata oggi (ieri, ndr) dal Sole 24 Ore tuttavia sussiste e può determinare - spiegano Gallione e Rolando - gravi ripercussioni sia sul funzionamento del sistema ordinistico che delle attività delle categorie, in primis nel settore degli appalti pubblici. Nell'elenco del taglialeggi non ci sono solo leggi, ma diversi regi decreti, anche con riferimento alla stessa professione dell'architetto. Il regio decreto 2537/1925 disciplina oggetto e limiti delle due professioni nonché il funzionamento degli Ordini. La sua mancata inclusione nell'elenco delle leggi salvate può portare a interpretazioni distorte sulla sua vigenza».

Per questo, Gallione e Rolando chiedono che si approvi «quanto prima» l'emendamento annunciato dall'onorevole Nino Lo Presti. Le parole dei due presidenti sono condivise dal presidente del Consiglio nazionale dei chimici, Armando Zingales, che segnala «l'esigenza di inserire nell'elenco anche il regio decreto 1 marzo 1928, n. 842, il regolamento per l'esercizio della professione di chimico», per evitare incertezze giuridiche. Per il ministero, tuttavia, anche nel caso dei chimici le norme regolamentari non sono interessate dal taglialeggi.

A questo punto si attende che al Senato sia presentato l'emendamento al decreto legge milleproroghe messo a punto da Nino Lo Presti, responsabile professioni per il Pdl. La proposta dovrebbe veicolare anche il regio decreto relativo ai chimici. Per la presentazione dell'emendamento c'è tempo fino a lunedì mattina. «È necessario rimediare in tempi stretti a un errore materiale, senza aspettare che il decreto legge arrivi alla Camera», afferma Lo Presti.



Obiettivo semplificazione. Il ministro Roberto Calderoli

I decreti e l'emendamento

Le regole per ingegneri e architetti

- La legge 1395/1923 «Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti». Inclusa nel Dlgs 179/2009
- Il regio decreto 2537/1925 «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto». Non incluso nel decreto legislativo 179/2009

Le regole per i chimici

- La norma istitutiva dei chimici è il regio decreto legge 103/24 «Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative». Incluso nel decreto legislativo 179/2009
- Il regio decreto 842/1928 «Regolamento per l'esercizio

della professione di chimico». Non incluso nel Dlgs 179/2009

L'emendamento chiarificatore

■ L'emendamento annunciato in Senato prevede che: «Le disposizioni, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono integrate con quelle previste nel Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto», e nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante «Regolamento per l'esercizio della professione di chimico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA